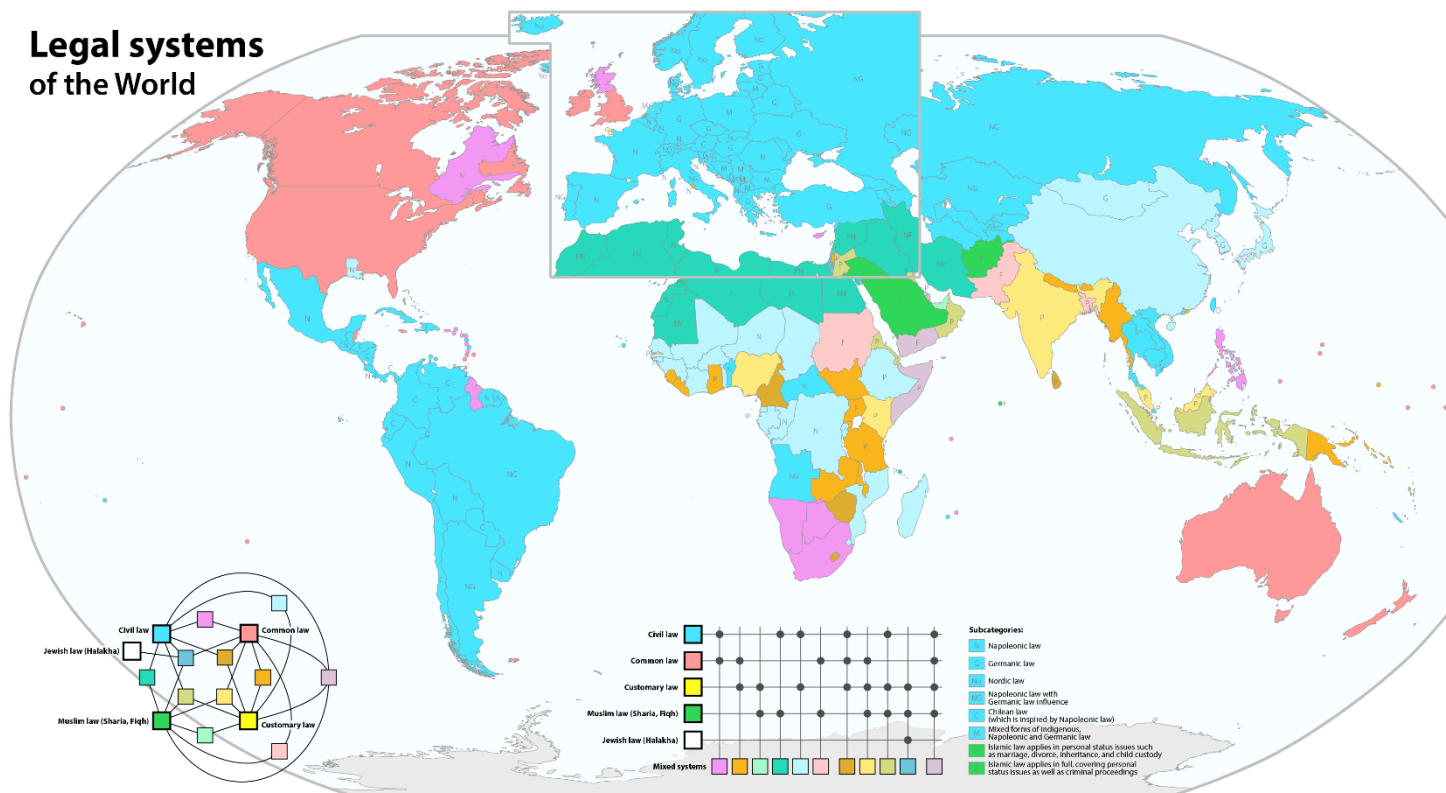


**CORSO DI DIRITTO COSTITUZIONALE
ITALIANO E COMPARATO**
A.A. 2015-2016

Lezione 2 marzo 2016

**Legal systems
of the World**



Che cosa significa *common law*?

Al termine possono essere attribuiti significati diversi in relazione alle espressioni che ad esso si contrappongono. Tuttavia, la parola è tradotta con diritto comune del regno (*lex terrae, law of the land*).

Se contrapponiamo *common law* a *civil law*, possiamo riferirci

“all’intero corpo del sistema giuridico dell’Inghilterra, di quelle parti del mondo in cui il diritto inglese si è esteso, e di quei Paesi, come gli Stati Uniti, il cui sistema si ricollega e deriva dal diritto inglese” (Rheinstein).

Civil law sta invece a indicare il diritto romano, sia nel senso di diritto intermedio, sia nella forma dello *ius commune* dell’Europa continentale nei secoli XVII, XVIII e XIX o i sistemi giuridici alla cui formazione il diritto romano ha dato un contributo fondamentale e in particolar modo Italia, Francia e Germania, oltre ad altri Paesi dell’Europa continentale e dell’America Latina.

In un altro ambito riferito alla **giurisdizione**, *common law* indica la parte del diritto inglese e quei diritti che sono derivati nelle tre classiche Corti di Common Law a Westminster:

Court of King’s Bench

Court of Exchequer

Court of Common Pleas

In questo senso quando parliamo di *common law* la contrapponiamo alle Corti di Equity e cioè

- Quella parte del diritto inglese sviluppata nella **Court of Chancery** – la Corte di Cancelleria – e in altre corti sino al XIX secolo (Court of Probate, Court of Matrimonial Causes, corti ecclesiastiche e la Court of Admiralty (corte dell’Ammiragliato). Tuttavia, i *Judicature acts del*

1873-1875 sopprimono ogni distinzione tra le due branche: ogni corte è ora competente ad applicare tanto norme di *common law*, quanto di *equity*.

Ancora, quando lo contrapponiamo a **statute law**, **common law** indica la parte del diritto nei Paesi di common law che non è contenuta, come diritto scritto, in uno **statute** (atto legislativo), ma quale diritto non scritto o creato dai giudici, parte costituita dal complesso dei precedenti giurisprudenziali delle **Courts of Records** (Corti dove i precedenti vengono trascritti e conservati).

Quando ha inizio la storia del *common law*?

La storia della common law inizia secondo alcuni autori nel 1066 dopo la battaglia di Hastings, quando **Guglielmo di Normandia** (1028-1087) detto il Conquistatore ascese al Trono di Inghilterra.



Le vicende che anticiparono la Battaglia furono rappresentate nel celebre arazzo di Bayeux, di 68,30 metri, attualmente esposto nel Centre Guillaume-le-Conquérant di Bayeux.



Tuttavia, altri Autori riconducono la sua nascita al periodo medioevale.

In particolare, Mattei ritiene che il distacco fra le due sottofamiglie – CIVIL LAW e COMMON LAW – sia avvenuto fra il **XII e il XIII secolo.**

Questa tesi può essere confermata dalle parole di **Frederic William Maitland** (1850 –1906), che fu il padre degli storici costituzionali inglesi, secondo cui “i Normanni non avevano un consistente corpo di leggi da portare con loro” (*The Constitutional History of England*, 1920, 7) e uno dei pochi atti a carattere normativo fu la conferma delle preesistenti leggi inglesi.

Guglielmo il Conquistatore considerandosi successore dell’ultimo Re anglosassone Edoardo il Confessore (1003-1066), manteneva, infatti, in vigore il diritto anglosassone, importando in Inghilterra un modello di feudalesimo forte e centralizzato diverso da quello europeo continentale.

ASSEGNAZIONE DI FEUDI ai nobili di Normandia, Fiandre e Bretagna, che lo avevano seguito nell’impresa, sottraendoli ai nobili sconfitti.

L’AMMINISTRAZIONE LOCALE resta separata dalle istituzioni di tipo FEUDALE

CREAZIONI DI CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE (Contee) che facevano capo al Re ed erano rette da un funzionario scelto da lui

chiamato **Giustiziere**, che amministrava anche la giustizia in nome del Re, con grande limitazione della giustizia locale esercitata dai feudatari. Ogni giustiziere aveva a sua disposizione uno **Sceriffo**, che raccoglieva le imposte e difendeva il castello.

Di particolare importanza, nel progetto politico di Guglielmo fu il *Domesday Book* (Libro del Giudizio) che il Re fece compilare fra il 1085 e il 1086, in cui vennero individuati i possedimenti proprietari in terra e bestiame – nonché il loro valore – in ogni Contea. Il censimento in lingua latina, pieno di termini anglosassoni, rappresentò una fonte straordinaria per la storia rurale ed economica dell'Occidente.

Un altro elemento della nascita della common law, fu la creazione di **istituzioni centralizzate**, che pur nate con un carattere amministrativo, svolgeranno funzioni giustiziali.

Le **Corti di giustizia** rappresenteranno per diversi secoli la caratteristica istituzionale più importante degli ordinamenti di common law.

La Curia Regis

Attraverso la posizione della Corona fu possibile **accentrare l'amministrazione della giustizia**, realizzando ciò che non fu possibile in Francia, Germania e Italia e altri Paesi dell'Europa continentale.

La **Curia Regis** emerge dal complesso degli uffici regi come un corpo giudiziario separato.

Competente:

-affari fiscali della Corona

-mantenimento della pace nel Regno

Esercita giurisdizione sull'intero Reame anche relativamente alle liti fra i sudditi.

Si trattò di una corte centrale, antesignana delle Corti centrali di epoca successiva. I suoi giudici furono i creatori della common law inglese destinata a soppiantare le consuetudini locali.

Tuttavia, un altro elemento sta a sottolineare è il carattere di dinamicità delle Corti:

- da una parte sarà lo stesso Re a muoversi per amministrare la giustizia, non fidandosi dei baroni e degli stessi sceriffi che amministravano le contee in nome del Re.

- dall'altra, utilizza **giudici itineranti**

L'importanza dei giudici itineranti sta nel fatto che essi hanno cercato di armonizzare le consuetudini delle varie parti d'Inghilterra in modo da introdurre un diritto comune – one common law - (vale a dire un diritto comune a tutta l'Inghilterra) piuttosto che mantenere in vita consuetudini locali contrastanti.

Gli *Itinerant Justices* hanno inoltre permesso al re di realizzare una giustizia centralizzata, limitando sempre di più il potere dei tribunali locali.